

COMUNE DI CENTALLO
(Provincia di Cuneo)

**Piano di razionalizzazione delle società
partecipate anno 2015**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Relazione tecnica

- Introduzione generale


Premessa

La legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Il comma 611, in particolare, traccia alcuni criteri di base a cui ispirare il piano fermo restando che l'intero impianto normativo è strettamente combinato con la Legge 244/2007 (finanziaria 2008) art. 3; da questo combinato discende la riconferma del divieto di costituire società per attività non riconducibili alle finalità istituzionali dell'Ente; soccorre, a riguardo, la delibera del Consiglio Comunale n 11 del 18/04/2014 con la quale, proprio in ottemperanza alla citata Legge del 2007, aveva provveduto alla ricognizione per l'anno 2014 delle società partecipate ed il mantenimento da parte di questo comune delle Società:

- A.C.D.A – S.p.A.
- A.C.S.R Spa. – AZIENDA CONSORTILE SMALTIMENTO RIFIUTI.







In quanto gestiscono servizi di interesse generale coerenti con le finalità istituzionali di questo Ente non operano in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 3 c. 27 della L.244 del 24/12/2007; mentre prendeva atto che:

la società CO.IN.CRE.SRL risultava in liquidazione e la società GEAC S.P.A.(e SITRACI fusa per incorporazione nella stessa con effetto dal 01/1/2011) risultava in fase di cessione di quote;

Il quadro di riferimento, pertanto, del presente documento per questo Ente alla data attuale è il seguente:

1. questo Comune non ha in attività società proprie per le quali occorre adottare le misure previste dalle norme in argomento.
2. questo Comune ha partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute, come di seguito analiticamente elencate:

Società	Misura% partecipazione	Funzioni attribuite e attività svolte in favore dell'Amministrazione e attività di servizio pubblico svolte
Azienda Cuneese dell'acqua (A.C.D.A S.P.A.) 	1,75218	Gestione SERVIZIO IDRICO INTEGRATO acquedotto, fognatura e depurazione. Gestione del servizio di erogazione all'utenza compresa la riscossione dei canoni e delle tariffe dei servizi acquedotto, fognatura e depurazione
A.C.D.A. Spa partecipa inoltre con il 41% al consorzio CO.GE.SI. S.c.r.l. Cuneo		Gestione servizi idrici
Azienda Cuneese Smaltimento Rifiuti (A.C.S.R Spa) 	2,90	Gestione dei RIFIUTI IN GENERALE e più specificatamente la realizzazione e gestione degli impianti tecnologici di recupero e smaltimento rifiuti ivi comprese le discariche in tutte le possibili forme senza alcuna limitazione
L'A.C.S.R Spa partecipa inoltre con 51% alla società I.D.E.A. Granda s.cons. srl		Attività di recupero e preparazione per il riciclaggio dei rifiuti
CO.IN.CRE.SRL	3,00000	Attività di cremazione delle salme per conto dei Comuni soci e di altri Comuni

Mentre non risulta più partecipata da questo Comune la GEAC S.P.A. (e SITRACI fusa per incorporazione nella stessa con effetto dal 01/1/2011) in quanto le azioni sono state acquistate dal socio Automobile Club Cuneo.

Sulla scorta della presente relazione tecnica e di quanto acquisito dalle Società Partecipate, si dispone l'allegato piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione dei possibili risparmi da conseguire.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "**decreto trasparenza**" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "**in relazione ai rispettivi ambiti di competenza**", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "**a consuntivo**" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "**decreto trasparenza**" (d.lgs. 33/2013)

Il piano operativo dovrà essere attuato, qualora necessita, attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni. Il Consiglio viene dunque necessariamente coinvolto nell'iter procedurale di razionalizzazione.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "per espressa previsione normativa", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche *amministrazioni*.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale

informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.


In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

- Finalità istituzionali-

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di "costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società".

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.



- Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Centallo partecipa al capitale delle società come di seguito elencate.

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano; non ne fanno parte, invece, le Fondazioni e Consorzi.

Sono riportate altresì le partecipazioni di secondo livello, ove rese note dalle società di primo livello.

I dati sono stati reperiti dai siti web delle partecipate ovvero da comunicazioni delle stesse.

- Il Piano operativo di razionalizzazione - relazione tecnica dettagliata.

La relazione tecnica viene di seguito riportata per ogni società partecipata.

-A.C.D.A SPA -

ACDA spa Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A. c.so Nizza 88 12100 Cuneo.

La partecipazione risulta indispensabile al perseguimento dei fini istituzionali ed è una società di servizio pubblico.

LA SOCIETA' gestisce il SERVIZIO IDRICO INTEGRATO acquedotto, fognatura e depurazione. Gestione del servizio di erogazione all'utenza compresa la riscossione dei canoni e delle tariffe dei servizi acquedotto, fognatura e depurazione

Si tratta di società pubblica.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà in tale società di partecipazione data l'istituzionalità del servizio affidato.

In base alla documentazione disponibile, consistente in dati di bilancio degli anni 2011/2012/2013 si possono rilevare alcune poste contabili che si ritengono più significative e possibile oggetto di razionalizzazione per il conseguimento degli obiettivi delle norme in argomento.

Si individuano i servizi relativi a:

- Consulenze amministrative, tecniche e legali;
- Emolumenti e rimborsi spese amministratori
- Emolumenti revisori
- Altri costi per servizi e rimborso spese;
- Costo lettura contatori
- Manutenzione acquedotto, fognatura e impianti in concessione
- Assicurazioni
- Contratti manutenzione e assistenza software e hardware
- Manutenzione automezzi
- Spese di pulizia

- Manutenzione su impianti, attrezzature e beni propri
- Corsi aggiornamenti convegni

Su tali voci, stando anche al rapporto 2012/2013, si ritiene indispensabile, se non già in essere dal 2014, adottare le misure necessarie ad invertire il riscontrato crescente andamento dei costi.

In questo contesto occorre rilevare e segnalare se non già in essere la necessità di adozione di procedure di acquisto ispirate alla massima concorrenzialità e riconducibili alle logiche delle centrali di committenza e CONSIP e la rivisitazione delle remunerazioni e dei rimborsi per amministratori e revisori il cui obiettivo tendenziale deve essere di graduale riduzione con la sola tutela dei minimi di legge; particolare attenzione, inoltre, è da porre sulla voce “*consulenze amministrative, tecniche e legali*” che per natura ed entità richiede una riflessione approfondita prima sul “se” e poi sul “quantum” dei corrispettivi.

Con riferimento alla lett. b) del comma 611 dell’art. 1 della L. 190/2014 e cioè l’obbligo di mantenere il previsto rapporto amministratori/dipendenti dalla documentazione acquisita risultano alla data del 23/3/2015 n.4 amministratori, n.1 dirigente, n.4 dipendenti a tempo parziale e n.99 a tempo pieno;

Si allega la scheda relativa alla nota integrativa al bilancio 2013 trasmessa dalla società.

A.C.S.R. SPA -

Dalla documentazione resa dall’Azienda, consistente sostanzialmente in alcuni dati sintetici dei bilanci approvati nell’ultimo triennio-2011/12/13- (Stato patrimoniale, Conto economico), nei risultati conseguiti, nel numero dei dipendenti, nel numero degli amministratori e nei costi sostenuti per gli organi amministrativi, quali elementi peraltro anche richiesti dalle cortei dei conti, si possono trarre alcune valutazioni circa il trend dell’andamento gestionale, ferme restando le analisi più approfondite ed elementi di valutazione ricavabili dalle relazioni dei revisori dei conti.

Dagli elementi raccolti si evidenziano i seguenti dati più significativi e sulla scorta dei dati esposti si osserva e rileva ai fini degli obiettivi perseguiti dai commi 611/612 della L. 190/2014, quanto segue: le esigenze di razionalizzazione possono determinare interventi sulle voci più significative e non vincolate da norme e disposizioni; in particolare l’azione di revisione può esercitarsi:

- sulle consulenze tecniche, amministrative e legali;
- sui servizi di assistenza;
- sulle prestazioni varie di terzi;

assumendo determinazioni decisionali sulla base di procedure concorrenziali, che anche se già in essere, possono generare risparmi se potenziate e migliorate; in questo contesto può avere significato l’accesso a forme di mercato centralizzato analoghe a CONSIP; ovviamente, qualora le procedure segnalate non fossero in attuazione risulta urgente porle in essere anche per rispondenza formale alle vigenti disposizioni.

Analoghe argomentazioni possono sostenere le strategie negoziali per assicurazioni seguendo le indicazioni recentemente disposte dall’ANAC.

Resta intesa una revisione totale della spesa per il personale affinché la stessa, ovviamente nei limiti di legge, venga contenuta nelle parti che consentono gestibilità secondo aspetti di discrezionalità; adeguate ed approfondite valutazioni devono essere disposte per nuove assunzioni anche per sostituzione delle cessazioni (turn over) su cui si ritiene di affermare già fin d’ora la non condivisione e anzi, di rilevare la necessità che tendenzialmente si riduca il numero di addetti.

Specifiche considerazioni vengono fatte in merito ai compensi per amministratori che, se non già in atto, devono essere determinanti ai minimi di legge e in tal senso anche per i compensi dei Sindaci e dei Revisori dei conti.

Riepilogando, quindi, le voci da sottoporre a revisione e razionalizzazione, possono come di seguito indicarsi:

- consulenze tecniche, amministrative, legali;
- servizi di assistenza;
- prestazioni varie di terzi;
- assicurazioni;
- procedure negoziali;
- spese di personale e assetto organizzativo tendenzialmente in riduzione di addetti;
- riduzione fino al minimo di legge, se non già in essere, di compensi agli Amministratori, Sindaci e Revisori.

Con riferimento alla lett. b) del comma 611 dell'art. 1 della L. 190/2014 e cioè l'obbligo di mantenere il previsto rapporto amministratori/dipendenti disposto dalla citata lett. b) del comma 611; qualora tale rapporto, nel corso delle verifiche che verranno disposte nel corrente anno anche ai fini della relazione da rendere entro il 31/03/2016, risultasse violato, non si potrà che disporre l'adozione delle conseguenti misure di competenza di questo Comune dettate proprio dalla citata norma; alla data del 31/7/2013 la società è amministrata da un unico amministratore il cui mandato va in scadenza con l'approvazione del bilancio per l'esercizio 2015.

La società detiene la partecipazione all'interno di I.D.E.A. Granda s.cons.r.l. per il 51%

Si allegano le schede trasmesse dalla società relative all'A.C.S.R e I.D.E.A. Granda s.cons.r.l

CO.IN.CRE. SRL

Alla data odierna la società risulta in liquidazione, come previsto da atto notarile del 20/12/2014; Dalla relazione tecnica sullo stato della società si prevede che l'esercizio provvisorio possa terminare entro il primo semestre 2015;

Si allega la relazione tecnica sullo stato della società trasmessa.


Altre considerazioni e misure oltre a quelle stabilite con riferimento al citato comma 611 non sono necessarie;

Si dà atto che il presente piano comprensivo di relazione tecnica, verrà trasmesso alla competente sezione della corte dei Conti e pubblicato sul sito comunale ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il presente atto è di competenza del sottoscritto sindaco ai sensi dell'art. 1 comma 612 della L. 160/2014 che, come disposizione speciale, deroga all'art. 42 del D.Lgs 267/2000.

Al presente atto si acquisiscono i pareri tecnici del Segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario.

Tanto si **Definisce ed Approva** ai sensi della L. 190/2014 art. 1 commi 611 – 612.



IL SINDACO
Chiavassa Giuseppe